



Francesco Saverio Perchinunno
Notaio

Repertorio n.2496

Raccolta n.2139

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta ottobre duemilaventi (30-10-2020); in Bari, presso la sede operativa dell'associazione "aMichi di Michele Visaggi ONLUS" alla Via Papa Benedetto XIII n.21;

alle ore diciotto (18,00);

avanti a me dottor FRANCESCO SAVERIO PERCHINUNNO, Notaio in Bitonto, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, si costituisce il Dottor:

- VISAGGI PIETRO, nato a Taranto il 15 aprile 1953 e residente in Bari alla Via Robert Kennedy n.3/E, domiciliato altresi per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "aMichi di Michele Visaggi ONLUS", con sede in Bari alla Via Robert Kennedy n.3/E, costituita con atto a rogito del Notaio Arturo Della Monica già di Bari in data 19 aprile 2011, Repertorio n.76148, registrato a Bari il 21 aprile 2011 al n.13060/1T, codice fiscale: 93398000724, indirizzo PEC: amichidimichelevisaggi@pcert.postecert.it, iscritta presso il Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali - Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Servizio Governance e Terzo Settore, al n.1749, con Determina Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n.863 del 19 settembre 2013.

Detto costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della predetta Associazione qui riunita, in seconda convocazione, in questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili o introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria;

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito dott.Visaggi Pietro, ai sensi dell'art.15 del vigente statuto, il quale constata, mi dichiara e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto affisso presso la sede sociale in data 19 ottobre 2020, ai sensi dell'art.13 del vigente statuto;

- che in prima convocazione prevista per il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 17,00, l'assemblea è andata deserta;

- che sono presenti, in proprio o per delega, 26 (ventisei) associati su un totale di 96 (novantasei), come risulta dall'elenco che, firmato dal costituito e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", tra i quali:

Registrato a BARI

il 02/11/2020

al n.39916/1T

a) dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:
Visaggi Pietro (Presidente); Visaggi Francesco Paolo (Vice-presidente); Visaggi Mariacristina; De Romita Monica; Balvedere Marzia; Antonacci Oriana; De Lauro Anna;

b) dei componenti del Collegio dei Probiviri nelle persone di:

Valerio Alberto (Presidente);

Belvedere Paola;

- che le deleghe esibite vengono riscontrate regolari e resteranno conservate negli atti associativi;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge, secondo le modalità e i termini previsti dall'art.101, co.2, del D.Lgs. 117/2017, come modificato dall'art.35, co.1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando a trattare i punti di cui all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che è necessario provvedere ad una revisione globale dello statuto sociale, al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore o C.T.S., a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n.106).

A tal fine lo stesso Presidente espone brevemente le modifiche che si rendono necessarie, che riguardano specificamente l'adeguamento della denominazione (artt.12-101-104 C.T.S.); l'introduzione delle finalità e delle attività di interesse generale (art.5, lettere d), i), v) e w), e art.6 C.T.S.); le norme sulle modalità di ammissione, sui diritti e doveri degli associati e sulle competenze inderogabili dell'Assemblea degli associati (artt.24-25 C.T.S.); la regolamentazione dell'attività di volontariato, dei soci volontari e dei lavoratori dell'Associazione (artt.32-33 C.T.S.); le disposizioni in ordine alle funzioni, composizione e attività dell'organo di amministrazione (art.26 C.T.S.); l'introduzione della previsione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge (artt.30-31 C.T.S.); le norme inerenti il patrimonio dell'Associazione, la sua destinazione e la devoluzione in caso di scioglimento dell'Associazione (artt.7-8-9 C.T.S.); le norme sulla redazione del Bilancio sociale, scritture contabili e sull'informativa sociale delle entrate dell'Associazione (artt.13-14-15 C.T.S.).

Pertanto, sottopone all'assemblea il nuovo testo dello Statuto, modificato e adeguato alle norme inderogabili di cui al citato D.Lgs. 117/2017, al fine di poter deliberare in merito.

L'assemblea, dopo adeguata discussione, all'unanimità, con il voto di tutti i soci presenti e/o rappresentati, espresso per alzata di mano, come lo stesso Presidente dichiara e at-

testa,

D E L I B E R A

1) di modificare e approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "C.T.S."), che recherà, tra l'altro, la modifica della denominazione con la seguente "aMichi di Michele Visaggi - ODV", subordinatamente alla valida e regolare iscrizione nel Registro Unico Nazionale, secondo quanto previsto dagli artt.12-101-104 C.T.S.; l'introduzione delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere d), i), v) e w), C.T.S., ferme restando le attività specifiche già indicate nello statuto, con possibilità di svolgere anche attività diverse di cui all'art.6 C.T.S.; la modifica delle norme sulle modalità di ammissione, sui diritti e doveri degli associati e sulle competenze inderogabili dell'Assemblea degli associati (artt.24-25 C.T.S.); la regolamentazione dell'attività di volontariato, dei soci volontari e dei lavoratori dell'Associazione (artt.32-33 C.T.S.); la modifica delle disposizioni in ordine alle funzioni, composizione e attività dell'organo di amministrazione (art.26 C.T.S.); la previsione della nomina di un Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge (artt.30-31 C.T.S.); la modifica delle norme inerenti il patrimonio dell'Associazione, la sua destinazione e la devoluzione in caso di scioglimento (artt.7-8-9 C.T.S.); la modifica delle norme sulla redazione del Bilancio sociale, scritture contabili e sull'informativa sociale delle entrate dell'Associazione (artt.13-14-15 C.T.S.).

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trenta (18,30) e mi consegna il testo del nuovo statuto aggiornato che, firmato dallo stesso costituito e da me Notaio, si allega sotto la lettera "B".

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ai sensi dell'art.82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017, il presente atto è esente dalle imposte di Registro e di Bollo, trattandosi di modifiche che hanno lo scopo di adeguare lo statuto alla normativa di cui al medesimo D.Lgs. 117/2017.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che leggo al costituito il quale, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta.

Parte scritto con mezzo elettronico e parte scritto a mano sempre da me Notaio, occupa di due fogli facciate sette, di cui l'ultima fin qui.

Firmato: PIETRO VISAGGI e FRANCESCO SAVERIO PERCHINUNNO, Notaio. Vi è il sigillo.

ALLEGATO "A"
n. di repertorio 2496
n. di raccolta 2139

Elenco dei presenti all'assemblea del 30 ottobre 2020, ore 18:00

1. **Belvedere Paola:** nata a Catania, il 25/08/1978, residente in Bari alla Str. Modugno-Carbonara 4/5, CF. BVLPLA78M65C351M (delega Anna De Lauro);
2. **Morelli Grazia:** nata a Roma, il 25/05/1952, residente in Bari alla Via R. Kennedy 3/E, CF. MRLGRZ52E65H501L;
3. **Belvedere Marzia:** nata a Trani (BA), il 08/07/1980, residente in Bari alla Str. Modugno-Carbonara 4/33, CF. BLVMRZ80L48L328V (delega Anna De Lauro);
4. **Morelli Raffaella:** nata a Brindisi, il 17/12/1954, residente in Bari al Viale Einaudi 27, CF. MRLRFL54T57B180N;
5. **Mastrovito Filippo:** nato a Bari, il 29/01/1951, residente in Bari al Viale Einaudi 27, CF. MSTFPP51A29A662H;
6. **Laraspath Daniela:** nata a Bari, il 15/04/1978, residente in Bari alla Via Cardinale Mimmi 30, CF. LRSDNL78D55A662N;
7. **Damiani Daniele:** nato a Bari, il 1/04/1981, residente in Bari alla Via Palmieri 45/B, CF. DMNDNL81D19A662S;
8. **Valerio Alberto:** nato a Grumo Appula (BA), residente in Grumo Appula (BA) alla Via S. Colavito 10, CF. VLRLRT78C22E223S;
9. **Esposito Anna:** nata a Bari, il 29/04/1989, residente in Bari al Viale Papa Pio XII 2/b, CF. SPSNNA89D69A662E;
10. **Antonacci Oriana:** nata a Bari, il 21/05/1989, residente in Bari alla Via M. L. King 19, CF. NTRNO89E61A662X;
11. **Visaggi Pietro:** nato a Taranto, il 15/04/1953, residente in Bari alla Via R. Kennedy 3/E, CF. VSGPTR53D15L049H;
12. **Visaggi Francesco Paolo:** nato a Bari, il 05/05/1981, residente in Bari alla Via Cardinale Mimmi 30, CF. VSGFNC81E05A662I;
13. **Visaggi Mariacristina:** nata a Bari, il 18/06/1991, residente in Matera alla Via Tommaso Stagliani 60, CF. VSGMCR91H58A662K (delega Pietro Visaggi);
14. **Losurdo Raffaella:** nata a Potenza, il 02/12/1976, residente in Bari alla Via Bottalico 11, CF. LSRRFL76T42G942X;
15. **Ambruoso Emanuele:** nato a Bari, il 25/07/1974, residente in Bari alla Via Bottalico 11, CF. MBRMNL74L01A662R;

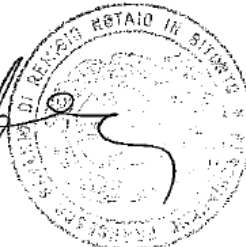
[Signature]

[Signature]



16. **De Romita Monica:** nata a Bari, il 25/07/1989, residente in Triggiano (BA) alla Via T. Fiore 80/C, CF. DRMMNC89L65A662X;
17. **De lauro Anna:** nata a Bari, il 15/02/1990, residente in Bari alla Via Campione 20, CF. DLRNNA90B55A662U;
18. **Carella Giulia:** nata a Bari, il 16/12/1956, residente in Bari alla Via M. L. King 19, CF. CRLGLI56T56A662T;
19. **Grimaldi Caterina:** nata a Bari, il 19/04/1955, residente in Bari, alla Via T. D'Aquino 8/B, CF. GRMCRN55D59A662U;
20. **Ceddia Davide:** nato a Bari, il 17/02/1977, residente in Bari alla Via G. Modugno Pal b/1, CF. CDDVD77B17A662V;
21. **Mastrovito Ferdinando:** nato a Bari, il 09/06/1972, residente in Bari alla Via Fanelli 206/33, CF. MSTFDN74H09A662E (delega Francesco Paolo Visaggi);
22. **De Romita Gianluigi:** nato a Bari, il 27/02/1957, residente in Triggiano (BA) alla Via T. Fiore 80/C, CF. DRMGLG57B27A662T;
23. **Triggiani Nicolantonio:** nato a Bari, il 02/06/1957, residente in Triggiano (BA) alla Via T. Fiore 80/E, CF. TRGNLN57H02A662O;
24. **Rossi Carmen:** nata a Casagiove (CE), il 05/08/1972, residente in Bari alla Via Fanelli 206/33, C.F. RSSCMN72M45B86OW (delega Francesco Paolo Visaggi);
25. **De Lauro Caterina:** nata a Bari, il 01/08/1984, residente in Bari alla Via Campione 20, C.F. DLRCRN84M41A662Q;
26. **Giardino Domenico:** nato a Bari, il 16/09/1955, residente in Bari alla Via R.Kennedy 31/E, C.F. GRDDNC55P16A662X.

De Romita
Francesco Paolo Visaggi



ALLEGATO "B"

n. di repertorio 2496

n. di raccolta 2139

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"aMichi di Michele Visaggi - ODV"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, dell'art.32 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione, quale ente del terzo settore, denominata "aMichi di Michele Visaggi - ODV", con sede legale in Bari, alla Via Robert Kennedy 3/E.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.2. L'associazione "aMichi di Michele Visaggi - ODV", più avanti chiamata per brevità "associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. È un ente di diritto privato, apartitico, apolitico, aconfessionale, senza fini politico-partitici, religiosi o razziali, quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

L'associazione può svolgere attività ambientali, ricreative assistenziali e si propone, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

Finalità e attività

Art.3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: la promozione, organizzazione e gestione di iniziative di carattere filantropico, artistico e culturale, educativo e di sensibilizzazione e cultura della sicurezza stradale attraverso la prevenzione degli incidenti stradali.

Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) Organizzazione di convegni, conferenze, incontri ed eventi anche ricreativi, finalizzati all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della gioventù, sull'importanza dell'adozione di comportamenti corretti da tenersi alla guida e della sicurezza/prevenzione stradale;

b) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la scuola e il

mondo del lavoro sui diversi aspetti dei disagi connessi all'infortunistica stradale e favorire la costituzione di una coscienza civica, sviluppando la cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, attraverso la conoscenza, l'informazione e l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla prevenzione, cura e tutela dell'individuo;

c) Costituzione di gruppi di studio e ricerca sulle tematiche afferenti la cultura della vita e della sicurezza;

d) Promozione di servizi educativi, culturali, sportivi, ricreativi, organizzazione di eventi artistici, culturali, musicali, mostre e manifestazioni, diffusione di materiale informativo sia attraverso strumenti tradizionali che via internet, in particolare tramite interventi nelle scuole;

e) Finanziare corsi e borse di studio, convegni, seminari specifici, programmi di ricerca, progettati e realizzati da enti senza finalità di lucro, che svolgano attività umanitarie e di promozione sociale, nonché indire bandi di concorso su tutto il territorio nazionale e organizzare rassegne culturali;

f) Realizzare programmi, aventi ad oggetto supporti psicologici e psicoterapeutici, per gli utenti della strada e per i familiari delle vittime della strada;

g) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire, anche in sostituzione o in associazione con essi, strutture pubbliche o private per finalità sociali, culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative, culturali, ricreative ed assistenziali anche con altre associazioni di volontariato;

h) Organizzare, redarre, gestire pubblicazioni, giornali e riviste anche online;

i) Accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati, previsti dalle leggi emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali;

l) Esercitare in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale ed artigianale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;

m) L'associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

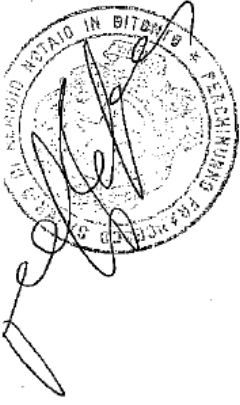
Art.6. Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci/Associati

Art.7. All'Associazione possono aderire tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.



Gli associati dell'Associazione possono essere:

- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati onorari;
- Sostenitori.

Sono associati fondatori di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono associati ordinari coloro che siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Sono associati onorari le persone fisiche o giuridiche, Enti, o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la propria opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno caratteristiche proprie e sono esonerati dal versamento della quota annuale di iscrizione.

Sono sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere finanziariamente le attività del sodalizio; essi sono privi della qualità di associato.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante

Art.8. Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.9. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo in persona del Presidente o Vice Presidente, con qualsiasi mezzo, i quali possono, in via temporanea, decidere in merito e portare poi la decisione alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante con almeno la controfirma di due soci fondatori e/o onorari, con esplicita indicazione del domicilio cui debbano essere inviate le comunicazioni.

Altresì l'ammissione all'Associazione è subordinata alla dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata, previa verifica degli adempimenti prescritti dallo statuto, a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo.

L'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.

Art.10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni.

In caso di deliberazione negativa, l'esclusione opera con efficacia retroattiva sin dalla data della decisione del Presidente o Vice Presidente, i quali dovranno provvedere a restituire l'importo corrispondente alla quota associativa versata contestualmente alla consegna della richiesta di ammissione. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Proibitori che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

In caso di ammissione dovrà essere convocata l'Assemblea degli Associati per deliberare la ratifica della delibera consiliare sull'ammissione.

Diritti e doveri degli associati

Art.11. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Gli associati hanno

diritto di voto in assemblea e l'elettorato attivo e passivo. Ciascun associato è tenuto a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere pagata per intero ed in anticipo entro il 1° gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale.

In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, l'associato sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo aver deliberato sull'ammissione.

Perdita della qualità di associato

Art.12. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per dimissioni, che devono essere notificate al Consiglio Direttivo dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso. Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno;
- c) per morosità nel pagamento della quota di iscrizione annuale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'Associazione di cui all'art.11 dello statuto. Gli associati decaduti per morosità potranno essere riammessi su decisione del Consiglio, il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 50% (cinquanta per cento) della quota associativa non versata;
- d) per radiazione dall'albo degli associati.
Questa misura disciplinare è applicata a seguito di decisione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri per le seguenti cause:
 - comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
 - infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - violazione delle norme etiche e statutarie;
 - interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
 - condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
 - aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.
- e) per esclusione.

Il provvedimento relativo sarà comunicato all'associato mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni, al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo potrà applicare agli associati che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole

dello Statuto o ai regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera c) del presente articolo.

La riammissione potrà essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'anno determinata.

In caso di adozione da parte del Consiglio Direttivo di deliberazioni in tema di decadenza o radiazione dall'albo degli associati dovrà essere convocata l'Assemblea degli Associati per deliberare la ratifica della delibera consiliare.

Volontari

Art.13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. n.117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art.14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei probiviri;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, secondo quanto disposto dall'art.13.

L'Assemblea

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno associato ha diritto a un voto se

iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, o in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, di un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente, si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17. L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto con avviso scritto affisso presso la sede sociale, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, tel, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata di 1/10 (un decimo) della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e con eventuale indicazione dei loro poteri, la devoluzione del patrimonio.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art.12;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti



- all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente ha diritto ad un voto e può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Art.20. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che seconda convocazione, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e con eventuale indicazione dei loro poteri e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle formalità di convocazione di cui all'art.13, qualora sia rappresentata l'intera compagine associativa e siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

I voti degli associati in conflitto di interessi non sono computati nel quorum costitutivo e deliberativo.

Art.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art.22. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in età presente nel Consiglio Direttivo, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'associazione. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal Segretario verbalizzante.

Art.23. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art.24. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio direttivo è stato costituito.

In caso di decadenza o dimissioni di anche uno solo dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. In tal caso i consiglieri rimasti in carica devono tempestivamente sottoporre alla decisione degli associati la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene con lettera raccomandata o posta certificata, da spediti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio è validamente costituito, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.26. Il Consiglio Direttivo, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;



- delibera in ordine alla perdita dello status di associato;
- assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- formula gli eventuali regolamenti e norme interni per l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo e disciplinare dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e le loro variazioni;
- favorisce la partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione;
- provvede agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'adozione e la realizzazione di tutti gli atti necessari ed opportuni per la conservazione del patrocinio dell'Associazione;
- contrae obbligazioni, assume impegni, apre c/c bancari o postali e compie qualsiasi operazione necessaria al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- stipula convenzioni con enti o altri soggetti di diritto;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- determina le quote associative per i singoli esercizi e di quelle suppletive per la partecipazione a determinate attività da sottoporre all'assemblea;
- adotta i provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 12 del presente statuto;
- acquista ed aliena beni immobili e mobili; accetta eredità e legati; determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- provvede alla nomina di Commissioni secondo particolari attività ed esigenze statutarie e, comunque, nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n.266, incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza, scegliendone i membri fra gli associati e soggetti estranei all'Associazione e fissandone le attribuzioni;
- tratta con le Autorità governative, amministrative, persone fisiche o giuridiche, le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'Associazione;
- attribuisce incarichi particolari ai suoi componenti e costituisce settori di attività e commissioni composte occasionalmente secondo particolari esigenze e correlate agli eventi da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie;
- delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Il Presidente e Vice Presidente

Art.27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente cura la predisposizione della bozza di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo

Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Il Tesoriere

Art.28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Collegio dei Probiviri

Art.30. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) probiviri eletti fra gli associati.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

La carica è onorifica e completamente gratuita.

Art.31. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono revocabili e rieleggibili.

La cessazione dei probiviri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri è stato costituito.

In caso di decadenza o dimissioni di anche uno solo dei membri del Collegio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Collegio. In tal caso i probiviri rimasti in carica devono tempestivamente sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Collegio dei Probiviri; nel frattempo sono sospesi tutti le attività del Collegio stesso.

Art.32. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando si renda necessario deliberare sui ricorsi proposti dagli associati.

La convocazione avviene con lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art.33. È fatto obbligo ai probiviri di partecipare alle riunioni del Collegio.

Il proboviro che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri decade automaticamente e senza bisogno di formalità alcuna dall'incarico.

Art.34. Le sedute Collegio dei probiviri sono presiedute dal Presidente.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione del Consiglio ed il diritto ad intervenire.

Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio è validamente costituito, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i probiviri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati agli atti.

Art.35. Il Collegio dei probiviri decide, con lodo arbitrale inappellabile, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e

senza formalità di rito:

- sulle eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

- esamina i ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione e di sospensione adottate dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo

Art.36. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art.37. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.38. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.39. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.40. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.41. Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.42. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Proibiviri.

Pubblicità e trasparenza

Art.43. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.44. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art.14, co.2, D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.45. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20, comma 2, dello statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Norma finale

Art.46. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli artt.36 e ss. del Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al citato D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle loro eventuali variazioni.

Art.47. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. La lettera raccomandata si considera ricevuta dal destinatario nel giorno in cui l'addetto al recapito ne tenta la consegna anche se questa non viene effettuata per rifiuto del destinatario o lasciata in giacenza per qualsivoglia motivo.

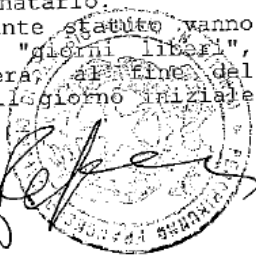
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell'Associazione e risultante dai libri dell'Associazione, utilizzando all'uopo:

- a) libro degli associati, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico degli associati;
- b) libro delle decisioni del Consiglio Direttivo, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei consiglieri;
- c) libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei probiviri.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario da atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui essa è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art.48. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni interi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.



[illegible]